

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Ingresso

...
visti gli articoli 41^{ter} e 42^{quinquies} della Costituzione federale³;
...

Art. 49 cpv. 2

² I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 1994⁴ sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Art. 72

L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Art. 207 cpv. 3 e 4

³ La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.

⁴ Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro

¹ FF **1999** 4949

² RS **642.11**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁴ RS **951.31**

fondionario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

II

La legge federale del 13 ottobre 1965⁵ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Ingresso

...

visto l'articolo 41^{bis} capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale⁶;

...

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

⁵ RS 642.21

⁶ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.⁷

² Conformemente al suo numero III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

4 febbraio 2000

Cancelleria federale

⁷ FF 1999 7540